



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
DI GROSSETO  
ORDINE AVVOCATI DI GROSSETO**

**PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE  
ai sensi della Legge 10 novembre 2014 n. 162  
modificata dall'art. 1 comma 35 della Legge 206/2021  
e dall'art. 9 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149**

**PROTOCOLLO**

**PREMESSE**

Le procedure di negoziazione assistita familiare, introdotte dal decreto legge 12.9.2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, sono state oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni ad opera della legge 26.11.2021 n. 206, entrata in vigore il 22 giugno 2022, nonché ad opera del decreto legislativo 10.10.22 n. 149, come modificato dalla legge 29.12.2022 n. 197 (cd. legge di bilancio per il 2023) che ha disposto altresì l'anticipazione al 28 febbraio 2023 dell'entrata in vigore, fissata in origine al 30 giugno 2023.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il tenore dell'art. 6 della legge 162 del 2014, alla luce delle modifiche apportate, è pertanto il seguente (si riportano in grassetto le modifiche):

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.**

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, comma 1 numero 2) lettera b),

della legge 1.12.1970 n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

**1 -bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.**

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5.2.1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati **di tutte le parti** il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e **lo comunica a tutte le parti**. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, **o che è opportuno procedere al loro ascolto**, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

**2-bis. L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.**

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.**

**Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.** Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della

possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

**3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge 1.12. 1970 n. 898.**

**3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto<sup>1</sup>. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7.3.2005 n. 82.**

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396.

### **Unioni civili**

In virtù di quanto dispone l'art. 1, comma 25, della legge 20.5.2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), alle unioni civili si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, commi 1, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, 9, comma 2, 9-bis, 10, comma 2, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1.12.1970 n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile (Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone) ora del Titolo IV bis del libro II del codice di procedura civile (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162.

### **Convivenze di fatto (meri conviventi anagraficamente).**

Art. 1, commi da 36 a 49, della Legge 20.5.2016 n. 76.

---

<sup>1</sup> In attesa del perfezionamento della predisposizione del necessario archivio presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, gli accordi continueranno ad essere depositati nella piattaforma del CNF e le copie autentiche saranno rilasciate dalla Segreteria Civile della Procura della Repubblica.

## **Convivenze con contratto di convivenza**

Art. 1, commi da 50 a 64, della Legge 20.5.2016 n. 76.

Il contratto avrà necessariamente forma scritta *ad substantiam*, dovrà essere contenuto in scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità all'ordine pubblico e alle norme imperative. Il professionista incaricato dovrà inviare copia del contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione al Comune di residenza dei conviventi, il quale lo iscriverà nei registri dei conviventi di fatto ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE**

Sono da ritenersi compresi nell'ambito di operatività della negoziazione assistita familiare i seguenti casi:

- L'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un avvocato per parte, realizza **una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, comma 1 numero 2 lettera b), della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio** (art. 6, comma 1, decreto legge 12.9.2014 n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014 n. 162).

- L'accordo raggiunto dai genitori a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un avvocato per parte, realizza **una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate** (art. 6, comma 1-bis primo periodo, decreto legge 12.9.2014 n. 132 convertito dalla legge 10.11.2014 n. 162).

Con la precisazione che i genitori in questo caso potranno: a) non essere conviventi; b) essere conviventi di fatto; c) ovvero conviventi con contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, commi da 50 a 64, della legge 20.5.2016 n. 76.

- L'accordo raggiunto dalle parti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un avvocato per parte, realizza **una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, per la determinazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e per la modifica di tali determinazioni** (art. 6, comma 1-bis secondo periodo, decreto legge 12.9.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162).

- L'accordo raggiunto dai partners dell'unione civile a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un avvocato per parte, realizza **una soluzione consensuale anche per lo scioglimento delle unioni civili** (art. 1, comma 25, L. 20.5.2016 n. 76 che prevede l'applicabilità, in materia di unioni civili, dell'art. 6 decreto legge 12.9.2014 n. 132 convertito dalla legge 10.11.2014 n. 162).

## CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legge 12.9.2014 n. 132 convertito dalla legge 10.11.2014 n. 162, e successive modifiche, l'accordo che compone la controversia deve essere datato e sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte e sarà trasmesso alla Procura con modalità telematiche.

L'avvocato che si occuperà della trasmissione telematica avrà cura di inserire nei destinatari gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti gli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione.

Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale.

**Ove la negoziazione assistita venga trasmessa con modalità telematiche, gli avvocati dovranno attestare la conformità all'originale di ciascun atto del procedimento (convenzione, accordo e documenti prodotti).**

Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

**Tuttavia, fino a quando non verrà strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni:**

- 1) gli atti continueranno ad essere depositati in forma cartacea da uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'accordo (o da un suo delegato) presso la Segreteria Civile della Procura o ad essere trasmessi alla Procura mediante raccomandata, indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate le comunicazioni (v. Circolare del Ministero della Giustizia trasmessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze con la nota prot. 2168/2023/U in data 2 marzo 2023);**
- 2) l'accordo munito del provvedimento del Procuratore della Repubblica sarà consegnato ad uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'accordo (o da un suo delegato) presso la Segreteria Civile della Procura.**

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso, unitamente alla attestazione di conformità all'originale (quando la trasmissione avverrà in via telematica) ed alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli avvocati che lo ha sottoscritto, al Procuratore della Repubblica competente, entro il termine di **dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso.

La Segreteria Civile della Procura annota la avvenuta ricezione e la data di presentazione su registro dedicato in ordine progressivo di presentazione. Quindi sottopone gli atti al Procuratore della Repubblica per la sua valutazione.

## RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvede a rilasciare il “*nulla osta*” ovvero l’“*autorizzazione*” di regola entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo stesso, salvo imprevisti.

La Segreteria Civile della Procura provvede a comunicare a tutti gli avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione eventuali provvedimenti interlocutori, che sono trasmessi a mezzo pec.

In caso di provvedimenti interlocutori con i quali il Procuratore della Repubblica richieda ulteriore documentazione o integrazioni, la mancata regolarizzazione nel termine di un mese dalla comunicazione tramite pec comporterà – ove non sia stata richiesta una proroga - il rigetto della richiesta di “*nulla osta*” o di “*autorizzazione*”.

Analogamente la Segreteria Civile provvede a comunicare, sempre a mezzo pec, a tutti gli avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione l’accordo munito del relativo provvedimento autorizzativo o il provvedimento di trasmissione al Presidente del Tribunale o il provvedimento di rigetto.

### ➤ ***Convenzione di negoziazione assistita in assenza di figli:***

Il vaglio del P.M. attiene ai soli profili di legittimità formale, dovendo limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, della legge in esame, tra le quali, in caso di divorzio, quella del decorso di almeno 6 o 12 mesi ininterrotti di separazione personale, a seconda che il procedimento di separazione si sia svolto in via consensuale o contenziosa. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà il proprio ***nulla osta***; in caso contrario, qualora non ritenga di assegnare un termine per emendare le irregolarità eventualmente riscontrate, il Procuratore pronuncerà un provvedimento di ***rigetto del nulla osta***, succintamente motivandolo; resta salva in tal caso la possibilità di riproporre *ex novo* l'accordo una volta che sia stato emendato dalle irregolarità.

### ➤ ***Convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti:***

L'esame da parte del Procuratore della Repubblica si estenderà alla valutazione della rispondenza dell'accordo “*agli interessi dei figli*”; il vaglio, quindi, non sarà solo formale, ma anche di merito, avendo quale parametro, sotto il secondo aspetto, quello dell'interesse dei minori. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà la propria ***autorizzazione***; in caso di esito negativo, il Procuratore

disporrà la **trasmissione degli atti, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale.**

### **TERMINE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

Una volta eseguite le formalità suindicate, gli avvocati che hanno assistito le parti sono tenuti, nei casi in cui ciò è previsto, a trasmettere l'accordo, munito del nulla osta o dell'autorizzazione, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto entro dieci giorni dalla restituzione dell'accordo da parte della Procura; i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data nella quale viene comunicato agli avvocati il provvedimento emesso dal PM sulla loro casella di posta elettronica certificata.

### **REQUISITI**

Si ricorda che l'art. 24, comma 5, del Codice deontologico forense prevede un dovere di astensione, di talché gli avvocati che assistono le parti non possono essere partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.

La **convenzione** deve essere conclusa tra le parti mediante l'assistenza di almeno un avvocato per parte. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense.

Nell'accordo gli avvocati devono **dare espressamente atto**, ex art. 6 comma 3:

- 1. di aver tentato di conciliare le parti;*
- 2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;*
- 3. di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dell'art. 5 comma 2:

- 1. l'autenticità delle firme;*
- 2. la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e 5, comma 3, del decreto legge 12.9.2014 n. 132 convertito dalla legge 10.11.2014 n. 162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad esempio, trasferimento della proprietà di beni immobili, assegnazione della casa coniugale), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato; pertanto, in assenza della suddetta autentica, **le parti dovranno specificare espressamente che non intendono procedere a trascrizione.**

## COMPETENZA

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del *nulla osta* o dell'*autorizzazione*, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, **che è la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario una delle parti ha la residenza o il domicilio. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.**

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

A corredo dell'accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i seguenti documenti.

### ***Separazioni:***

- convenzione di negoziazione assistita;
- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi.

### ***Modifica delle condizioni di separazione:***

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa;
- ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile.

### ***Divorzi (cessazione degli effetti civili o scioglimento):***

- convenzione di negoziazione assistita;
- atto integrale di matrimonio o estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, con annotazione della separazione;

- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa;
- ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale nella quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati o dell'udienza di comparizione delle parti;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile.

Si rammenta che la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio esclusivamente nei casi di cui all'articolo 3, comma 1 numero 2) lettera b), della legge 1.12.1970 n. 898, e successive modificazioni ossia quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la stessa è iniziata almeno 2 anni prima del 18.12.1970.

In tutti i predetti casi le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

***Modifica delle condizioni di divorzio:***

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;
- ovvero copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita;
- ovvero copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile.

***Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio:***

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i genitori;
- copia autentica di eventuale precedente accordo o provvedimento di affidamento in caso di modifica.

***Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio da coppia con contratto di convivenza registrato:***

- convenzione di negoziazione assistita;

- stato di famiglia e certificato di residenza dei conviventi;
- copia autentica del contratto di convivenza registrato;
- copia autentica di eventuale precedente accordo o provvedimento di affidamento in caso di modifica.

***Determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.:***

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza dei conviventi.

***Scioglimento dell'unione civile:***

- convenzione di negoziazione assistita;
- atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata recante l'annotazione della dichiarazione – congiunta o disgiunta – della volontà di scioglimento dell'unione civile;
- certificato di residenza degli uniti civilmente.

Si rammenta che - ai sensi dell'art. 1, comma 24, legge 20.5.2016 n. 76 - la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione fatta dalle parti congiuntamente o disgiuntamente dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

**In tutti i casi:**

laddove siano presenti

- **figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi/genitori relativa agli ultimi tre anni;**
- **figli maggiorenni autosufficienti, conviventi con uno o entrambi i genitori, dovrà sempre essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi (ovvero altro documento che dimostri la percezione di un reddito proprio e sufficiente al sostentamento, come la busta paga), In mancanza, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi/genitori, nonché dichiarazione sostitutiva del figlio maggiorenne dalla quale risulti l'autosufficienza economica.**

**Qualora non siano state presentate una o più dichiarazioni dei redditi relative al triennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o alle possidenze relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.**

Si allega a tal fine facsimile della dichiarazione sostitutiva.

In tutti i casi nei quali si fa riferimento per quanto attiene alla ripartizione delle spese per i figli al Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale, lo stesso dovrà essere inserito per intero nell'accordo di negoziazione o, in alternativa, dovrà esserne allegata una copia sottoscritta dalle parti e gli avvocati dovranno certificare l'autografia delle firme.

Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile e le parti hanno stabilito, nell'accordo, **la corresponsione di un assegno in unica soluzione**, gli avvocati dovranno dichiarare che, in base alle circostanze a loro rappresentate dalle parti e da loro valutate, l'assegno, così come determinato, è da ritenersi equo.

Si dispone che le presenti Linee Guida siano pubblicate, unitamente alla scheda di sintesi ed al facsimile della dichiarazione sostitutiva:

sul sito internet della Procura del Tribunale di Grosseto;

sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

Grosseto, 3/8/2023

**Il Procuratore della Repubblica**  
Maria Navarro

**Il Presidente COA**  
Avv. Alessandro Oneto

**Il Coordinatore della Commissione Protocolli COA**  
Avv. Lucia Pinto

**La Referente AIAF Toscana Sezione Grosseto**  
Avv. Laura Parlanti

**Il Presidente ONDIF Sezione Territoriale di Grosseto**  
Avv. Francesca Girardi

**Il Presidente della Camera Minorile**  
Avv. Laura Panella

**Il Presidente AIGA**  
Avv. Roberto Andrea Fivizzani

**Il Vice Presidente della Camera Civile**  
Avv. Lucia Capaccioli